



Città di Lumezzane

Servizi alla Persona

Via Monsuello, n. 154
25065 Lumezzane (BS)
Tel. 030 89291
Fax. 030 8921510
Pec: comune.lumezzane@cert.legalmail.it;

BANDO PUBBLICO

Per l'erogazione di un contributo a favore di giovani "single", giovani coppie o nuclei monoparentali, a sostegno della spesa relativa alla contrazione di mutuo ipotecario ovvero leasing abitativo finalizzati alla costruzione, l'acquisto o il recupero della prima casa di abitazione

Sezione 1: FINALITA', DEFINIZIONE, RISORSE FINANZIARIE E BENEFICIARI

Il Comune di Lumezzane intende promuovere l'accesso alla proprietà della prima casa, a favore di giovani single, giovani coppie o nuclei monoparentali, erogando un contributo finalizzato al sostegno al pagamento del mutuo ipotecario contratto per la costruzione, l'acquisto o il recupero della prima casa, sul territorio del Comune di Lumezzane ovvero del leasing abitativo finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale, assegnando un contributo annuo nella misura massima di Euro 1.000,00 annui, per cinque anni consecutivi (valore complessivo massimo del beneficio concesso Euro 5.000,00).

Le risorse disponibili per l'anno 2020, sono pari ad Euro 30.000,00.

Ove ulteriori risorse si rendessero disponibili dopo l'approvazione della graduatoria, con apposito provvedimento saranno accolte altre domande ritenute ammissibili, ma non ancora finanziate, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Il contributo è finanziato interamente con risorse comunali.

Sono individuati come beneficiari dell'intervento i nuclei familiari che si trovano in una delle seguenti condizioni e che risiedono, (ovvero quando si avrà titolo di richiedere il certificato di residenza) nell'alloggio oggetto di agevolazione:

- a) **Giovani Coppie:** coppia di adulti (coniugati o conviventi more uxorio) la cui somma di età non sia superiore ai 79 anni alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione al presente bando;
- b) **Nuclei monoparentali:** Genitore, di età non superiore ai 42 anni alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione al presente bando, solo con uno o più figli minori a carico (padre o madre celibe o nubile, o privo/a del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso);
- c) **"Single":** famiglie anagrafiche costituite da una sola persona di età non superiore ai 35 anni al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando. L'erogazione del beneficio per tale ultima categoria è prevista entro il limite massimo del 15% delle risorse finanziarie previste nel Bando.

Sono ammesse a contributo:

- a) Le tipologie di casa di abitazione ubicate nel Comune di Lumezzane collegate a finanziamento mediante mutuo ipotecario ovvero leasing abitativo finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale come introdotto l'articolo 1 comma 76 della legge 28 dicembre 2015 numero 108, di durata non inferiore a 5 anni:



- alloggio acquistato da terzi a titolo oneroso ubicato nel Comune di Lumezzane;
- interventi di recupero edilizio di alloggio di proprietà del richiedente di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della legge 457/78 ubicato nel Comune di Lumezzane.

NON saranno prese in considerazione le domande relative a:

- Alloggi accatastati, al momento dell'acquisto o a conclusione dell'intervento di costruzione o recupero nelle categorie A1) Abitazioni di tipo signorile, A8) Abitazioni in ville, A9) Castelli e palazzi al momento dell'acquisto.

Sezione 2: REQUISITI SOGGETTIVI

Requisiti necessari per la presentazione della domanda. Gli interessati a partecipare al presente Bando devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

A – Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente.

Il presente requisito attiene al possesso di uno fra i seguenti stati:

A.1 – Essere cittadino italiano;

A.2 – Essere cittadino di uno stato aderente all'Unione Europea;

A.4 – Essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n.3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

A.5 – Essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

B – Residenza nel Comune di Lumezzane, nell'immobile oggetto del contributo ed impegno a mantenerla per cinque anni (requisito previsto per l'intero nucleo familiare del richiedente)

Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

B.1 – Residenza anagrafica nel Comune di Lumezzane, nell'immobile oggetto di concessione del contributo, ed impegno a mantenerla per cinque anni (requisito obbligatorio per la richiesta di contributo relativa all'acquisto prima casa);

B.2 – Aver presentato/presentare domanda per trasferire la residenza nell'alloggio oggetto di agevolazione, entro sei (6) mesi dalla data di acquisto dell'alloggio ed impegno a mantenerla per cinque anni (requisito obbligatorio per la richiesta di contributo relativa all'acquisto prima casa);

C- Non aver usufruito di altre agevolazioni per la stessa finalità

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altri contributi pubblici per abbattere gli interessi sul mutuo, per abbattere il costo dell'alloggio od un contributo una tantum per l'accesso alla proprietà dell'alloggio destinati all'acquisto, costruzione e recupero, riqualificazione energetica ecc., fatte salve eventuali disposizioni legislative in merito.

D - Limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili (requisito previsto per l'intero nucleo familiare richiedente al momento della presentazione della domanda e sino all'erogazione del contributo)

Il nucleo familiare (costituito o in via di costituzione) non deve essere titolare di una quota superiore al 30% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o altro diritto reale di godimento su uno stesso o più immobili ad uso abitativo nel territorio italiano o all'estero, adeguati ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, fatti salvi i seguenti casi:



- a) la titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l'alloggio su cui vanta il diritto risulti dichiarato collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (IMU);
- b) La titolarità di diritti reali da parte di soggetti che compongono il nucleo familiare di originaria appartenenza dei richiedenti, ma non il nucleo familiare richiedente il beneficio;
- c) La titolarità da parte del richiedente, anche pro quota, del diritto di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, non unita con la piena disponibilità dell'immobile, quali, a titolo esemplificativo:
 - La nuda proprietà di un alloggio anche al 100%;
 - Titolarità di un alloggio dichiarato inagibile o inabitabile. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato: mediante perizia da parte dell'ufficio tecnico comunale con spese a carico del possessore, ovvero da parte del richiedente il contributo con dichiarazione sostitutiva. In tal caso, il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione.

I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'*articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza (le relative modalità sono meglio precisate nella successiva Sezione 6, punto 6.1, lettera h).

E- Contrazione del mutuo per la realizzazione ovvero contrazione di un contratto di leasing abitativo finalizzati all'acquisto o alla riqualificazione dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale

La coppia o il nucleo monoparentale richiedenti o uno solo dei componenti degli stessi deve aver contratto un mutuo ovvero **un contratto di leasing abitativo** finalizzati alla nuova edificazione, all'acquisto o alla riqualificazione dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del nucleo ed avere già avviato, ma non ancora terminato, il relativo piano di ammortamento, nel caso di mutuo ipotecario, ovvero di finanziamento ove si tratti di leasing abitativo finalizzato all'acquisto o alla costruzione dell'abitazione principale.

F- essere in possesso di un indice di situazione economica equivalente (ISEE), calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento non superiore ad Euro 50.000,01, nel caso di giovani coppie o nuclei monoparentali di cui alla Sezione I, lettere a) e b) del presente Bando. Nel caso di "single" (famiglie anagrafiche costituite da una sola persona) l'ISEE dovrà essere non superiore a 25.000,01 Euro. Relativamente a tale requisito si deve fare riferimento ad attestazione ISEE in corso di validità.

Fermo restando quanto sopra, si precisa che, come previsto dalla normativa in materia (art.11 comma 9 del D.P.C.M.), qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE all'atto della presentazione della domanda di contributo, è possibile presentare la domanda di beneficio accompagnata dalla sola ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

I requisiti si riferiscono al nucleo familiare come definito dal D.P.C.M. 7 dicembre 2013 numero 159 e ss.mm.ei.i.

Sezione 3: TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

La richiesta di contributo deve essere riferita ad un alloggio ubicato nel Comune di Lumezzane e relativo ad uno dei seguenti interventi:



- 1) Acquisto prima casa;
- 2) Costruzione prima casa;
- 3) Acquisto prima casa con recupero;
- 4) Recupero di immobili inagibili, inutilizzati o inabitabili già di proprietà da destinare a prima casa

Il richiedente, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare (costituito o in fase di costituzione) indicato nell'istanza devono risultare unici proprietari dell'alloggio oggetto dell'intervento

Non saranno prese in considerazione le domande relative a:

- Alloggi accatastati, al momento dell'acquisto o a conclusione dell'intervento di costruzione o recupero nelle categorie A1) Abitazioni di tipo signorile, A8) Abitazioni in ville, A9) Castelli e palazzi al momento dell'acquisto.
- Acquisto della sola nuda proprietà o di quote di alloggio, a meno che con l'acquisto della quota non si pervenga alla piena proprietà dell'alloggio
- L'acquisto di un alloggio di proprietà di ascendente, discendente, collaterale o affine dei richiedenti entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, nipoti, suoceri, cognati, fratelli, sorelle), fatto salvo il caso di acquisto con recupero di alloggi dichiarati collabenti, da destinare a prima casa dei richiedenti il beneficio.

Sezione 4: IMPORTO DEL CONTRIBUTO E BONUS PREMIALI

Il contributo è riconosciuto per l'abbattimento della spesa annua di ammortamento del mutuo contratto per l'abitazione principale del nucleo.

Fermo restando il contributo massimo erogabile, pari ad Euro 1.000,00 annui, è possibile beneficiare dell'aiuto economico fino alla concorrenza di un importo corrispondente ad un dodicesimo della quota annua prevista dal piano di rimborso del mutuo ipotecario, nel limite delle risorse a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Il beneficio sarà inoltre riconosciuto, verificata la permanenza dei requisiti di accesso, con le stesse modalità per cinque annualità consecutive (importo massimo erogabile Euro 5.000,00).

Sono inoltre stabilite le seguenti premialità:

4.1. Presenza di figli minori nel nucleo familiare

La premialità sarà applicata in misura corrispondente ad un incremento del 20% per ciascun figlio minore presente nel nucleo familiare fino all'importo massimo erogabile come sopra definito;

N.B. Nel caso di nascita di figli successiva al riconoscimento del contributo, ma entro il quinquennio dell'erogazione, la relativa premialità sarà attribuita a partire dall'anno di nascita del figlio/dei figli.

Viceversa, nel caso in cui successivamente al riconoscimento del contributo, ma entro il quinquennio dell'erogazione, il figlio/i figli dovessero raggiungere la maggiore età, la premialità verrà meno a partire dall'anno del raggiungimento della maggiore età.

4.2. Residenza nel territorio comunale

La premialità sarà applicata in misura corrispondente ad un incremento del 20%, fino all'importo massimo erogabile come sopra definito, qualora il nucleo sia formato da almeno una persona già residente nel territorio comunale da almeno 10 anni, calcolati dalla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda.



N.B. Nel caso di raggiungimento dei 10 anni di residenza successivamente al riconoscimento del contributo, ma entro il quinquennio dell'erogazione, la relativa premialità sarà attribuita a partire dall'anno di maturazione del requisito.

Sezione 5: PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

La procedura per l'assegnazione del contributo prevede due fasi:

5.1. Richiesta di ammissibilità

I cittadini in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso possono presentare al Comune di Lumezzane richiesta di assegnazione del contributo redatta su apposito modulo, con le modalità indicate alla successiva sezione 6.

Il Responsabile del procedimento, con la procedura descritta articolo comunica al richiedente l'ammissibilità del contributo. Tale comunicazione di ammissibilità non costituisce diritto per il richiedente ad ottenere il contributo.

5.2 Richiesta di liquidazione

L'effettiva concessione del contributo è subordinata alla positiva conclusione dell'istruttoria relativa alla richiesta di assegnazione, che i soggetti ammessi a contributo sono tenuti a presentare su apposita modulistica predisposta dal Comune con le modalità indicate alla successiva sezione 6.

L'obbligazione giuridica nei confronti del soggetto richiedente si perfeziona esclusivamente con l'adozione (entro 30 giorni dall'invio della comunicazione relativa all'esito dell'istruttoria) dell'atto di concessione del contributo da parte del Responsabile del Servizio competente, che determina l'importo finale del contributo, comprensivo delle eventuali premialità, provvede all'assunzione del relativo impegno di spesa nel rispetto della normativa contabile vigente e dispone la liquidazione a favore del richiedente compatibilmente con le risorse economiche e di bilancio dell'Ente, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di liquidazione, previa predisposizione di graduatoria, ove i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità, saranno collocati in ordine crescente di valore ISEE.

Il Responsabile del procedimento cura le fasi di richiesta di ammissibilità e liquidazione:

- a) Effettua l'istruttoria amministrativa e tecnica della documentazione presentata in fase di richiesta di assegnazione o di liquidazione del contributo, acquisendo obbligatoriamente la valutazione di regolarità tecnica da parte da parte dell'Ufficio SUE, che risponderà entro 30 giorni;
- b) Qualora ravvisi l'incompletezza della documentazione, ovvero cause che non consentano la determinazione del contributo, assegna all'interessato per una sola volta un termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per la presentazione della documentazione ovvero eventuali chiarimenti. Decorso tale termine la richiesta sarà archiviata.
- c) Comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria con lettera, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione o di liquidazione del contributo (in caso di richiesta di integrazione documentale o chiarimenti i termini si intendono sospesi);
- d) In caso di esito negativo trasmette con lettera raccomandata R/R agli interessati la comunicazione di non ammissibilità ai sensi dell'articolo 10-bis della legge numero 241/1990 e ss.mm.e.i. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.



Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni il Responsabile del procedimento darà motivata comunicazione agli interessati.

Il Responsabile del procedimento, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti dal presente bando, può effettuare sulle dichiarazioni sostitutive rese, i controlli previsti dalla successiva sezione 9

Sezione 6: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE (RICHIESTE DI AMMISSIBILITA' E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO)

Le istanze relative alla procedura di assegnazione del contributo (richiesta di ammissibilità e richiesta di liquidazione) redatte esclusivamente su apposita modulistica predisposta dal Comune: devono essere presentate al Comune, tassativamente entro il 31.10.2020, secondo le seguenti modalità:

1. mediante raccomandata R/R indirizzata al Settore Servizi Sociali del Comune di Lumezzane – Via Monsuello n.154, 25065 Lumezzane (BS). Come termine di presentazione in tal caso NON farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante ma unicamente la data di arrivo all'Ufficio protocollo del Comune di Lumezzane, data risultante dalla etichetta apposta sulla busta e/o domanda dallo stesso Ufficio Protocollo; non verranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, perverranno al Comune oltre tre giorni (in caso di coincidenza con giorno festivo, oltre quattro giorni) la data di scadenza prevista dal bando (31.10.2020 ore 24:00).
2. Consegna diretta presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Lumezzane – Via Monsuello n.154 (piano terra) – nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e il martedì dalle ore 08:30 alle ore 18:30. Come termine di presentazione vale, in questo caso, il timbro dell'Ufficio protocollo, che rilascia idonea ricevuta;
3. mediante PEC (posta elettronica certificata) personale del richiedente al seguente indirizzo: comune.lumezzane@cert.legalmail.it. Qualora venga optato per il sistema di inoltro della domanda tramite PEC il richiedente dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:
 - Invio della domanda e della relativa documentazione in formato pdf entrambi sottoscritti con firma digitale;

Oppure:

- Invio della domanda e della relativa documentazione in formato pdf entrambi con firma autografa nonché invio della copia pdf del documento di identità;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, ove entro il termine di scadenza del succitato non fosse pervenuto un numero elevato di istanze, di prorogare il termine di presentazione della domanda. All'eventuale proroga sarà data adeguata pubblicità.

6.1 Documentazione da allegare alla domanda di contributo

Le istanze relative alla procedura devono contenere le dichiarazioni del richiedente e dei componenti il nucleo familiare attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente bando, rese in unico atto di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche.

Sono corredate della seguente documentazione obbligatoria (a pena di esclusione)

- a) La planimetria catastale dell'alloggio;



- b) Copia della documentazione attestante il possesso della condizione equiparata alla cittadinanza italiana prevista dalla legislazione vigente;
- c) Dichiarazione di impegno a trasferire nell'alloggio la residenza anagrafica di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente e a mantenerla per 5 anni (impegno da rispettare per almeno un componente) dalla data di erogazione del contributo;
- d) Dichiarazione di impegno a non locare e a mantenere la proprietà sull'immobile per anni cinque dalla data di erogazione del contributo,
- e) Copia del contratto di mutuo ovvero copia del contratto di leasing abitativo ai sensi dell'art.1 comma 76 legge 28 dicembre 2015;
- f) Copia della quietanza relativa all'ultima rata di mutuo pagata ovvero copia della quietanza dell'ultimo canone di leasing pagato;
- g) Copia del piano di ammortamento aggiornato, dal quale si rilevi che il rimborso del mutuo è stato avviato ed è in corso al momento della presentazione dell'istanza di contributo di cui al presente bando ovvero copia del piano finanziario del contratto di leasing abitativo dal quale si rilevi che il contratto di leasing è stato avviato al momento di presentazione dell'istanza di contributo di cui al presente bando;
- h) Per i richiedenti con cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in relazione ai requisiti di cui alla Sezione **2** lettera **D** del presente bando: certificazione dell'Autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o dell'Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti, in capo ai soggetti richiedenti il contributo, l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo, ubicati nel Paese di origine; Nel caso di proprietà pro quota o di alloggio dichiarato inagibile inabitabile, deve essere allegata la relativa certificazione nelle stesse forme di legge di cui sopra;
- i) La certificazione sarà ritenuta valida se rilasciata entro e non oltre i sei (6) mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando

6.2. Liquidazione del contributo

Trattandosi di contributo destinato al sostegno al pagamento del mutuo ipotecario ovvero del leasing abitativo finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale contratti per la costruzione, l'acquisto o il recupero della prima casa, sul territorio del Comune di Lumezzane, fino alla concorrenza di un importo corrispondente ad un dodicesimo della quota annua prevista dal piano di rimborso del mutuo ipotecario ovvero ad un dodicesimo della quota annua prevista nel piano finanziario del leasing, nella misura massima di Euro 1.000,00 annui, per cinque anni consecutivi, la liquidazione sarà effettuata come segue:

La prima rata sarà liquidata previa presentazione della rendicontazione annuale delle rate di mutuo pagate al 31.12. dell'anno precedente rilasciata dall'Istituto Bancario che ha concesso il mutuo ovvero, nel caso di leasing abitativo previa presentazione della rendicontazione annuale dei canoni del piano finanziario;

Sezione 7: GRADUATORIA FINALE

Si procederà all'erogazione del beneficio finanziario fino all'esaurimento delle risorse stanziare per l'anno di riferimento. Per l'anno 2020 l'importo stanziato è pari a 30.000,00 Euro. I richiedenti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati nella graduatoria comunale, in ordine decrescente di ISEE.

L'erogazione del beneficio per i "single" è prevista entro il limite massimo del 15% delle risorse finanziarie previste nel Bando. Pertanto saranno finanziate le domande utilmente collocate in graduatoria fino alla concorrenza di tale limite.



In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con ISEE pari a 0,00) si procederà in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Il Comune comunicherà ai beneficiari la concessione del contributo mediante pubblicazione degli ammessi e dell'entità del beneficio sul sito istituzionale. Nel rispetto della normativa sulla privacy, la graduatoria non contempererà i nominativi dei richiedenti, bensì il numero di protocollo attribuito in sede di presentazione dell'istanza.

Sezione 8: DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000, decadono dal beneficio di cui al presente provvedimento i richiedenti di cui si riscontri la non veridicità di quanto dichiarato ed in particolare in caso si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:

1. l'atto notarile di trasferimento del titolo di proprietà dell'alloggio oggetto di agevolazione non riporti il titolo per usufruire delle agevolazioni fiscali "prima casa";
2. l'atto di trasferimento del titolo di proprietà dell'alloggio oggetto di agevolazione sia avvenuto a titolo non oneroso (per esempio, donazione, eredità);
3. l'indicatore ISEE, relativo all'anno fiscale 2019, per i single sia maggiore di € 25.000,01 e per le coppie e/o i nuclei monogenitoriali risulti maggiore di € 50.000,01=;
4. non si abbia la residenza nell'alloggio oggetto di agevolazione e non sia stata presentata dichiarazione d'impegno a trasferirvisi entro 6 mesi, ovvero qualora entro i sei mesi non sia stato effettuato il trasferimento;
5. il mutuo o il finanziamento sia intestato totalmente o in quota parte superiore al 50% a soggetti diversi dalla coppia (coniugata o convivente more uxorio) o dal genitore singolo richiedenti l'agevolazione ;
6. la proprietà dell'alloggio sia totalmente od in quota parte superiore al 50% a soggetti diversi dalla coppia (coniugata o convivente more uxorio) o dal nucleo monoparentale che formano la famiglia oggetto di agevolazione;
7. L'assenza dei requisiti di cui alla precedente Sezione 2, lettera A, ove il beneficiario non sia in possesso della cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legge.
8. Uno od entrambi i coniugi, ovvero i componenti del nucleo monoparentale, abbiano già usufruito di agevolazioni per lo stesso fine. Per agevolazione si intendono altri contributi pubblici per abbattere gli interessi sul mutuo, per abbattere il costo dell'alloggio od un contributo una tantum per l'accesso alla proprietà dell'alloggio destinati all'acquisto, costruzione e recupero, riqualificazione energetica ecc., fatte salve eventuali disposizioni legislative in merito.
9. La titolarità di una quota superiore al 30% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o altro diritto reale di godimento su uno stesso o più immobili ad uso abitativo nel territorio italiano o all'estero, adeguati ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, fatti salvi i casi indicati alla Sezione 2 lettera D del presente bando.

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente il verificarsi di una delle situazioni sopraindicate. **L'accertamento del mancato rispetto dei vincoli indicati al presente articolo o anche in un momento successivo alla concessione ed erogazione del contributo, della mancanza dei requisiti previsti dal presente bando o della non veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, comporta a carico del beneficiario ed in solido da parte di tutti i componenti il**



nucleo familiare richiedente, l'obbligo di restituire le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

Il servizio competente, in attuazione della legge 241/1990 e ss.mm.e.i., artt.7, 8 e 10-bis, con lettera raccomandata R/R o con PEC comunica agli interessati l'avvio del **procedimento di revoca** e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della stessa comunicazione per presentare eventuali controdeduzioni in forma scritta, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Entro **trenta** giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, al termine dell'istruttoria, il Servizio competente qualora ritenga non fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, dichiara concluso lo stesso. In caso verifichi o accerti fondati che hanno portato l'avvio del procedimento, darà luogo al provvedimento di revoca. Il provvedimento deve contenere le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate.

Alle operazioni di recupero delle somme eventualmente erogate, incrementate degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione, provvede il responsabile di Area competente.

Sezione 9: CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda, procedendo, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo.

Tali controlli sono effettuati acquisendo d'ufficio le informazioni attestanti quanto dichiarato dal richiedente. L'interessato dovrà produrre al Comune originale o copia autenticata della documentazione non accessibile da pubbliche amministrazioni, entro i termini indicati nella richiesta. La mancata presentazione di quanto richiesto comporterà l'esclusione del richiedente dal contributo.

Anche successivamente potranno essere effettuati controlli dall'Amministrazione volti ad accertare il mantenimento dei vincoli per le agevolazioni conseguite, anche da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, che gestiscono il patrimonio mobiliare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art.4 comma 2 del D. Lgs. 109 del 31/2/1998 e dell'art.6, comma 3, del D.P.C.M. numero 221 del 7.5.199 e successive modificazioni;

Sezione 10: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo numero 679/2016, la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del contributo oggetto del presente regolamento, il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta. La conseguenza dell'eventuale rifiuto ad ottemperare a quanto sopra comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione al procedimento. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:

1. Il personale dell'ente incaricato del procedimento;
2. Gli altri richiedenti il contributo;
3. Ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 numero 241;
4. Altre Pubbliche Amministrazioni che ne facciano richiesta a fini istituzionali;

L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti complementari di rettificare, aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla



legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento. L'informativa è disponibile nella apposita sezione del sito istituzionale dedicata al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lumezzane con sede legale in Via Monsuello n.154, 25065 Lumezzane (BS).

Sezione 11: DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando, senza che i partecipanti possano vantare diritti di sorta.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lumezzane, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e il martedì dalle ore 08:30 alle ore 18:30. Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Marina Scaroni, tel.: 030 8929224, e-mail: marina.scaroni@comune.lumezzane.bs.it;

Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda:

è presente per tutta la vigenza del bando sul sito Internet del Comune di Lumezzane: www.comune.lumezzane.bs.it;

Data 10/03/2020

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
Marina Scaroni

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

ALLEGATI:

Allegato "A" – Domanda di partecipazione